|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [**Procedimenti**](../PROCEDIMENTI.docx) | **Vendita armi comuni** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  **La vendita di armi comuni,** oltre alle disposizioni afferenti alla disciplina della vendita al dettaglio in qualunque modo esercitata, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui si richiamano i seguenti aspetti:  ***Per armi si intendono:***  **1. *le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla***  ***persona;***  **2. *le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.***  ***Non si possono porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.***  ***La licenza non può essere ceduta ed è valida per i locali in essa indicati.***  ***La licenza ha validità per 3 anni.***  ***È ammessa la rappresentanza nella conduzione.***  ***Il commerciante non può trasportare armi fuori del proprio negozio senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.***  ***Il commerciante è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.***  ***I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.***  **Requisiti aggiunti**  L’attività può essere esercitata in negozi di [**Vicinato**](CF01%20Negozi%20di%20vicinato.docx) **–** [**MSV**](CF03%20Media%20struttura%20di%20vendita.docx) **–** [**GSV**](CF04%20Grandi%20strutture%20di%20vendita.docx) osservando i prescritti requisiti soggettivi, oggettivi e di programmazione, ai quali si aggiungono i seguenti:  ***Onorabilità -*** Oltre ai requisiti previsti per l'inizio delle attività di vendita al dettaglio, l'art. 11 e 43 del TULPS prevedono anche i seguenti requisiti:  Art. **11** - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia  debbono essere negate:  • 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  • 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.  Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.  ***Professionali -*** Colui che richiede il rilascio della licenza per riparazione e/o vendita armi comuni deve dimostrare la propria capacità tecnica, sostenendo un esame al cospetto della Commissione Tecnica Provinciale; l’idoneità tecnica all’esercizio dell’attività deve essere accertata anche in capo agli eventuali sostituti del titolare.  Colui al quale viene rilasciata la licenza è responsabile di tutto quello che avviene all’interno dei locali  e di ogni altra attività professionale esercitata in forza della licenza stessa; per tale motivo l’intestatario dell’autorizzazione (o uno dei suoi sostituti indicati in calce nella licenza) deve sempre essere presente all’interno dell’esercizio durante l’orario di attività e, in caso di controllo da parte dell’autorità di P.S., deve porsi a disposizioni degli operatori. **[Richiesta capacità tecnica armiere](Modulistica/8%20CF%20Richiesta%20capacità%20tecnica%20armiere.pdf)**  ***Oggettivi -*** Ferme le disposizioni relative all’insediamento dei negozi di Vicinato, Medie o Grandi Strutture di vendita, l’esercizio della vendita di armi o esplosivi e altresì soggetta alle speciali norme di Pubblica Sicurezza e di Prevenzione incendi in relazione alla specifica detenzione di armi e materiale esplodente.  In via generale va sottolineato che qualsiasi attività professionale che abbia come proprio oggetto le armi, le munizioni e gli esplosivi, deve essere svolta all’interno di locali appositamente autorizzati, ovvero che siano stati preventivamente giudicati idonei dalla Commissione Tecnica Provinciale, la cui esatta ubicazione deve figurare nella licenza stessa.  **Presentazione pratica**  Unitamente alla **SCIA o Istanza** per attivare l’attività di vendita al dettaglio, occorre presentare **istanza alla Questura** per l’ottenimento della prescritta licenza di Polizia. L’istanza deve essere allegata alla SCIA Condizionata di Vicinato o Istanza MSV o GSV che il SUAP inoltrerà alla Questura.  ***L’avvio, trasferimento o ampliamento*** dell’attività di vendita al dettaglio di armi comuni, è soggetto alla presentazione di **Istanza** da inoltrare mediante lo sportello telematico [[**Impresainungiorno.gov.it**](https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L581)](http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=B137)  Ad accesso avvenuto, procedere selezionando: **Commercio (Ateco da 45 a 47) + Commercio al dettaglio in area privata +**   * **Esercizio di vicinato** * **Media Struttura di Vendita** * **Grande Struttura di vendita**   Scegliere **settore NON alimentare;** digitare conferma **+ Avvio, gestione, cessazione attività + Aprire l’attività + Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di armi comuni.**  ***Variazioni attività*** - La stessa procedura, da inoltrare mediante lo sportello telematico, si applica per le comunicazioni inerenti:  **Subingresso – Richiedere l’orario di apertura in deroga a quanto disposto – Trasferire la sede dell’attività all’interno del territorio comunale –** **Comunicare l’affido in gestione di reparto** – **Comunicare il subaffido in gestione di reparto – Comunicare la cessazione dell’affido in gestione di reparto – Comunicare variazioni strutturali (locali, impianti, ciclo produttivo, settore merceologico, modifica automezzi trasporto) – Variazione preposto – Variazione soggetti (denominazione, sede legale, modifiche societarie e titolarietà dei requisiti solo in caso di variazioni societarie)**  ***Cessazione o sospensione attività -*** Analoga procedura delle variazioni si applica anche per le comunicazioni di **cessazione -** [**sospensione**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\3%20Procedimenti\2%20Settore%20Commercio%20fisso\Definizioni\Subingresso%20e%20sospensione%20attività.pdf) **breve dell'attività (max 30 giorni) – Chiusura per ferie – Sospendere l’attività oltre 30 giorni – Riprendere l’attività**.  Le comunicazioni inerenti alla cessazione dell’attività devono essere comunicate, entro sette giorni dall’evento.  [**Allegati**](Definizioni/14%20CF%20Allegati.docx)- Si riporta l’elenco di allegati da aggiungere alla SCIA Unica e altri correlati alla Pubblicità, Occupazione suolo pubblico, TARI.  [**Oneri istruttori**](Definizioni/20%20CF%20Tariffe%20commercio%20fisso.docx)  **Il mancato versamento degli oneri istruttori rende irricevibile la SCIA o istanza inoltrata.**  [**Tempistica**](../Definizioni/Tempistica%20SCIA.pdf)  **L’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra può essere iniziata solo dopo l’ottenimento della licenza da parte della Questura**.    [**Codici ATECO**](../../ATECO/Ateco%20Commercio.xlsx)  **(vedi commercio da 45 a 47 compreso)**  [**Normativa di riferimento**](../Definizioni/Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 2^**](../../TUR/Parte%202%5e.pdf) - Commercio in sede fissa.  **Note:** | | |